

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2123)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1982

presentato dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(BODRATO)

(V. Stampato Camera n. 3801)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 dicembre 1982*

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
per l'anno finanziario 1983**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1983, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1983 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in lire 67.254.727.875.000.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1983.